



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

interessa, “l’«autoedificazione di ciascuno»”, una dimensione della laicità in chiave personale, che consentirebbe di rispettare il monismo delle Chiese e di volgere verso “un «pluralismo critico»: «dialettico»”, e “un più sentito «coinvolgimento dei soggetti nella vicenda comunitaria generale”». È in questa prospettiva che Bellini parla, più che di pluralismo, “di una «pluralità di monismi»” ammettendo che, a cominciare dall’idea di laicità, vi è una contrapposizione irriducibile tra le varie monadi sul piano ideologico, per cui occorre rinvenire “criteri sostantivi univoci” validi per tutti, senza alcuna remora religiosa, anche se ammette che è molto difficile che le grandi religioni possano aprirsi al pluralismo.

È inevitabile però che le diverse confessioni “ricerchino fra loro un *modus vivendi* ragionevole”, quanto meno tra le confessioni cristiane e monoteiste, che può essere consentito solo da una legge eticamente neutra.

La partecipazione di ciascuno alla comunità comporta un confronto tra “diverse ‘visioni antropologiche’...e diversi ‘codici umanistici’”. “L’«ideologia» diventa allora stimolo all’azione”, fiducia nelle capacità dell’uomo di agire moralmente.

Si chiude così il volume di Bellini che, come dice il titolo, è una discussione sull’idea di laicità. Spesse volte, leggendo il libro, alzavo gli occhi dalle pagine alla ricerca dell’amico che credevo accanto. Ero indubbiamente suggestionato dalla veemenza delle sue parole perché questo è il libro più personale di Piero Bellini, nel quale si ritrovano molte delle idee delle quali si è lungamente discusso. Nonostante questa sorta di abbandono, la lettura non è facile ma sofferta, intrisa di incidentali, di parentesi, di rinvii, a sottolineare la ricchezza di argomentazioni che affollano le sue idee. Gli sarei grato se nei prossimi volumi, che gli auguro di scrivere, volesse semplificare il suo discorso magari ponendo in nota, cosa che in parte ha cominciato già a fare, alcune considerazioni. Si agevolerebbe così non solo la lettura ma anche la comprensione di quanto dice.

Nessuno può dubitare che, nell’ambito della canonistica, Bellini sia uno dei pochi laici. Lo è nel rispetto di chi crede e delle confessioni, che personalizza; lo è da non credente ponendo l’uomo quale essere morale al centro della propria attenzione, a differenza di quanto molto spesso non fanno le grandi religioni. Da laico credente io, che pure condivido quasi tutto quanto Bellini scrive, sento di avere un minore affidamento nell’uomo, avendolo conosciuto, e un maggiore affidamento in Dio. Di fatto in Bellini il dover essere fa agio sull’essere, come avviene per tutti i veri intellettuali.

**Mario Tedeschi**

Chiara Corbo, *Paupertas. La legislazione tardeoantica*, Satura editrice, Napoli, 2006, pp. 1-240

Il fenomeno della povertà, in una società dominata da poteri forti che impongono modelli di successo, di ricchezza, di salute, appare una tematica “scomoda” in quanto rappresenta la negazione e la sconfitta di quei valori di rilevanza economica e sociale che si intendono, al contrario, affermare.

Inevitabilmente, il tema della povertà si intreccia con quello dell’emarginazione: se da un lato lo *status* di povero può essere considerato come una condizione subita a causa dell’ingiustizia del sistema politico-sociale, dall’altro è talvolta percepito come il risultato di un’incapacità personale o di un fallimento individuale che rischia di

contrastare la società favorendo persino fenomeni di devianza sociale.

In altri casi, tuttavia, il fenomeno del pauperismo può rappresentare, al contrario, il frutto di una libera scelta, motivata da ragioni di carattere spirituale o ideologico.

Il concetto di povero e di povertà acquista, pertanto, connotazioni diverse e addirittura definizioni e terminologie difficilmente riconducibili a configurazioni unitarie, in relazione ai diversi contesti socio-culturali presi in esame.

Il percorso di indagine proposto da Chiara Corbo sul tema della *paupertas* si incentra sull'analisi della documentazione giuridica tra il IV e il V secolo d.C. riguardante la specifica attenzione sotto il profilo assistenziale che alla categoria dei *pauperes* rivolge il potere imperiale.

L'analisi della legislazione tardoantica in merito alla *paupertas* consente all'A. di tracciare un nuovo orientamento caratterizzante i rapporti tra Chiesa e Stato che si sviluppa proprio a partire da questo periodo storico.

La ricerca prende avvio dall'analisi di due costituzioni attribuite a Costantino, raccolte nel Codice Teodosiano sotto la rubrica *De alimentis, quae inopes parentes de publico petere debent*, CTh. 11.27.1 e 2 – l'una destinata all'Italia, l'altra all'Africa – le quali contengono una serie di misure economiche a favore di genitori indigenti che, a causa della precarietà della loro condizione economica, possono essere indotti o ad uccidere i propri figli, o a alla loro vendita o dazione in pegno. Le due norme, seppur dettate anche dalla necessità di porre un freno al calo demografico, «evidenziano la volontà dell'imperatore di trovare un tempestivo rimedio a quelle situazioni di *extrema paupertas*, le quali suscitavano viva preoccupazione per i gravi effetti che ne potevano derivare» (p. 67). Le modalità di finanziamento di tali provvidenze, che prevedono l'elargizione diretta dalle casse imperiali e non più, come in precedenza, attraverso forme di credito fondiario, consente all'A. di registrare un profondo mutamento anche nelle finalità rispetto alle precedenti iniziative di carattere assistenziale. *Frumentationes, alimenta, collegia tenuiorum* erano provvedimenti di carattere prevalentemente politico più che solidaristico. Erano disposizioni sporadiche e contingenti ispirate dall'esigenza di prevenire disordini attraverso occasionali aiuti ai ceti meno abbienti, più che rappresentare un programma organico e sistematico di pubblica assistenza ai *pauperes*. Anche gli episodi di evergetismo privato, registrati a partire dai primi secoli dell'impero, erano espressione di ostentazione di munificenza, diversamente dall'evergetismo cristiano, motivato dalla solidarietà che ogni essere umano deve ai propri simili.

D'altro canto, attraverso l'analisi delle due costituzioni, l'A. evidenzia una chiara ispirazione etico-religiosa della normativa costantiniana, riconducibile al pensiero di Lattanzio a difesa della vita dei bambini. Tale *favor vitae* è testimoniato ulteriormente dal raffronto con altre due costituzioni di Costantino (CTh. 5.10.1 e CTh 5.9.1) che, nel disciplinare gli effetti della vendita e dell'esposizione degli infanti, esprimono implicitamente la prevalenza del bene della vita rispetto al *favor libertatis*: «la salvezza della vita del fanciullo viene considerata bene assoluto e prioritario, a prescindere dallo *status* (libertà o schiavitù) in cui egli si verrà a trovare» (p. 79).

Di particolare interesse, in una prospettiva anche ecclesiasticistica e canonistica, appaiono il capitolo II e III in cui si analizzano le disposizioni normative volte a definire lo statuto privilegiato del clero e della Chiesa cattolica. Dalla legislazione in tema di assistenza emerge non solo una nuova comprensione del *pauper*, sia da parte del potere imperiale sia da parte della Chiesa (p. 138), ma anche il processo di valorizzazione del ruolo specifico della Chiesa cattolica in sostegno dei bisognosi. Emerge un diverso orientamento politico che attraverso supporti giuridici accorda

protezione, benefici e immunità di vario genere alla Chiesa affinché essa possa svolgere la sua missione caritativa nel mondo «colmando i vuoti spesso lasciati dalla pubblica amministrazione» (p. 106) nel campo assistenziale.

Vengono esaminate innanzitutto tre costituzioni di Costantino, tratte dal libro XVI del Codice Teodosiano (CTh. 16.2.6, CTh. 16.2.3 e CTh. 16.2.2) concernenti le immunità dai *munera curialia* e *civilia* per i chierici e l'indicazione di regole precise per l'ammissione alla condizione clericale. Anche se l'obiettivo di fondo è costituito dall'esigenza di impedire la fuga indiscriminata dei curiali nel clero, al fine di sottrarsi ai *munera curialia* verso la società civile, viene delineata di fatto, soprattutto nella CTh. 16.2.6, una precisa distinzione tra *opulentes* e *pauperes*: mentre gli *opulentes* sono tenuti a mettere a disposizione della comunità civile le proprie ricchezze, i *pauperes* devono essere sostenuti dalle ricchezze della Chiesa. In tal modo la condizione di *pauper* acquista la valenza di una categoria specifica e propria. Pertanto, è favorita l'ordinazione sacerdotale solo di coloro i quali, in quanto *fortuna tenues*, sono esentati dai doveri verso la società civile, al fine di assolvere ai *ministeria religionis* loro affidati. Tuttavia è precisamente nell'interpretazione in senso ampio dei *ministeria religionis* che l'A. ravvisa la *ratio* ultima della politica costantiniana di favore per il clero cattolico. I doveri ecclesiastici e di culto si estendono fino a comprendere «ogni possibile intervento umanitario nella società»: in tal senso il chierico, cui viene riconosciuto uno *status* personale, e anche fiscale, privilegiato, non è considerato nella sua funzione esclusivamente culturale, ma in quanto assolve ad una vera e rilevante funzione sul piano etico-sociale.

In tale prospettiva, il rafforzamento delle risorse economiche e del patrimonio ecclesiastico – attraverso la restituzione dei beni confiscati e il riconoscimento alla Chiesa della capacità di acquisire lasciti *mortis causa* – diventa funzionale all'assolvimento di tale ruolo, sia spirituale che temporale, attribuito dalla politica imperiale alla missione caritativa della Chiesa.

A partire da Costantino, pertanto, si inaugura una politica imperiale di assistenza ai bisognosi in “cooperazione” con la Chiesa cattolica che verrà seguita dagli imperatori successivi: le *ecclesiarum divitiae* sono finalizzate all'obbligo di *pauperes sustentare* (CTh. 16.2.6). Tale destinazione assegnata ai beni della Chiesa appare risentire dell'influsso del pensiero degli stessi Padri della Chiesa e, in particolare di Ambrogio per il quale i beni della Chiesa sono totalmente beni dei poveri. Anche le stesse distribuzioni di grano disposte a favore del clero, ricordate da storici ecclesiastici quali Sozomeno, Socrate e Teodoreto, appaiono inserirsi, secondo l'A., nel solco di tale politica a favore degli indigenti per il tramite delle strutture ecclesiastiche. Così pure la serie di costituzioni emanate da Costanzo e Valente in tema di *clerici negotiatores* appaiono ispirate al medesimo orientamento politico adottato dal primo imperatore cristiano nel campo dell'assistenza ai *pauperes*. Secondo quanto affermato dai Padri della Chiesa, in particolare da Gerolamo e Agostino, l'attività commerciale svolta dai chierici – che sembra essere stata frequente all'epoca, date le numerose leggi in materia (CTh. 16.2.10; 16.2.14; 16.2.11; 16.2.15; 13.1.5) – non poteva costituire una fonte di arricchimento, ma doveva essere finalizzata a garantire il proprio sufficiente sostentamento: gli eventuali guadagni dovevano essere devoluti a beneficio dei poveri. In tale ottica, l'esenzione dall'applicazione delle imposte previste, e in particolare della *collatio lustralis* disposta a favore delle attività commerciali svolte dai chierici, era giustificata, a parere dell'A., dalla finalità di sostenere quelle attività assistenziali che, per missione evangelica e per impegno sociale, il clero cattolico era tenuto ad assolvere.

A completamento e sostegno della tesi prospettata, vengono analizzate nel capitolo III una serie di disposizioni imperiali dalle quali, a parere dell'A., traspare l'intento di realizzare «una vera e propria pianificazione dell'assistenza pubblica, con la specificazione dei compiti attribuiti a tutte le componenti, laiche ed ecclesiastiche, della società» (p. 158). L'attenzione si incentra più specificamente sulla figura del vescovo e dei suoi collaboratori ai quali è affidata la gestione dell'assistenza ai bisognosi. Il vescovo, in quanto sommo pastore della chiesa locale, si pone spesso quale intermediario delle esigenze delle classi economicamente disagiate e il potere imperiale. Indicative appaiono al riguardo la costituzione C. 1.3.28 emanata dall'imperatore Leone in tema di mediazione prestata dall'*episcopus* nell'opera di riscatto dei prigionieri; la costituzione CTh. 15.8.2 di Teodosio II concernente l'attività riconosciuta all'*episcopus* in soccorso alle fanciulle indotte alla prostituzione dal padre o padrone; le costituzioni C. 1.3.24 e 1.2.13 di Marciano dirette a favorire la fondazione di istituti di beneficenza addetti all'accoglienza, al soccorso, alla cura degli emarginati (ospizi e ospedali); la costituzione CTh. 14.8.1 che prevede l'utilizzo delle entrate ecclesiastiche a sostegno degli indigenti e mendicanti ad eccezione dei mendichi non affetti da alcuna forma di malattia, e dunque abili al lavoro, nei confronti dei quali sono previste solo forme di generosità evangelica; le costituzioni CTh. 1.27.1 e 2 riguardanti l'attività giurisdizionale del vescovo prestata nell'*episcopalibus audientia*.

Infine, è analizzata la costituzione di Marciano, CI. 1.2.12, del 451 d.C., con la quale si attribuisce *perpetuam firmitatem* alle elargizioni *sacrosanctis ecclesiis*. Ancora una volta vengono rinnovati, addirittura con valore perpetuo, i privilegi già precedentemente concessi alla Chiesa affinché possa provvedere a sostenere i bisognosi. Ma come indicato specificamente nella costituzione dove compare il riferimento al concetto giuridico di *humanitas* imperiale, tale impegno, assicurato indirettamente attraverso le strutture ecclesiastiche, risponde ad un preciso dovere di solidarietà delle istituzioni pubbliche a favore dei disagiati e degli indigenti. Emerge, in tale prospettiva, una diversa concezione della funzione pubblica. Alla metà del V secolo, oramai, l'assistenza *erga pauperes* non è più frutto di un mero atteggiamento benevolo e discrezionale dell'imperatore, ma un'esigenza precipua e ineludibile dell'azione politica nel campo sociale.

La lettura sistematica delle fonti giuridiche del IV e V secolo d.C. riguardanti la *paupertas* offre, pertanto, una chiave ricostruttiva originale e interessante dei rapporti tra potere secolare e Chiesa cattolica nel tardo impero. L'indagine svolta dall'A. evidenzia in modo coerente, documentato ed efficace la progressiva incisività dell'azione imperiale nel campo dell'assistenza ai bisognosi a partire da Costantino, primo imperatore cristiano, fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente. Il filo rosso costituito dall'attenzione sempre più consapevole e pregnante alla *paupertas* rappresenta, peraltro, lo sfondo che tratteggia storicamente il progressivo affermarsi di un preciso ruolo di cui la Chiesa viene investita dal potere imperiale nel contesto della vita civile e sociale del tardo impero, tanto da acquisire dal potere temporale una vera e propria delega nel campo assistenziale. Si potrebbe affermare che vengono delineate le radici storiche di quel concetto di *sussidiarietà* che verrà teorizzato in maniera più compiuta nei secoli successivi e che ispira, quale principio cardine, la dottrina sociale della Chiesa cattolica.

Nondimeno, tale politica assistenziale del potere imperiale si sostanzia nel riconoscimento di una serie di privilegi giuridici ed economici alla Chiesa e al clero cattolico rispetto ad altre realtà – magari ispirate da un medesimo spirito di carità cristiana, ma considerate non ortodosse dal punto di vista dottrinario – che in linea teorica

avrebbero potuto assolvere egualmente a quella funzione solidaristica che appare all'A. affermarsi come finalità propria dell'azione politica. Viene a delinarsi, in tal modo, la valorizzazione della Chiesa-istituzione e dell'autorità ecclesiastica.

D'altro canto, le problematiche connesse al tema della povertà hanno contrassegnato l'intera vita della Chiesa cattolica, dando origine spesso a correnti ereticali, scismatiche o comunque a movimenti di riforma delle istituzioni ecclesiali. La *quaestio* della povertà e dei poveri nella Chiesa si è spesso intrecciata con le controversie sulla povertà della Chiesa. L'ambivalenza della *paupertas* dal punto di vista teologico – intesa da un lato quale virtù spirituale, ad imitazione di Cristo, dall'altro quale oggetto dell'azione caritativa nella missione evangelica affidata da Cristo stesso ai cristiani – ha alimentato non solo dispute ecclesologiche, ma anche e soprattutto canonistiche in merito ai beni temporali in proprietà della Chiesa, e dunque al patrimonio ecclesiastico, e ancor più in merito all'obbligo giuridico, in ambito religioso, in capo ad ogni fedele di soccorrere i poveri con i propri redditi in virtù di uno spirito di carità e di un dovere di giustizia.

La linea di ricerca della Corbo risulta, in tale prospettiva, particolarmente interessante anche per gli studiosi di diritto ecclesiastico e canonico, sollecitando riflessioni e percorsi di indagine non ancora sufficientemente esplorati nelle loro molteplici implicazioni, per cui merita di essere presa in considerazione anche al di là degli studi sul tardo antico.

**Maria d'Arienzo**

Card. Angelo Sodano, *Il lievito del Vangelo. La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 138.

1. Un recente libro di Angelo Sodano, già Segretario di Stato della Santa Sede, offre lo spunto per affrontare una problematica di grande interesse, ossia il significato della presenza attuale della Santa Sede nella vita dei popoli, espressione che fa appunto da sottotitolo al volume edito per i tipi della Libreria Editrice Vaticana.

Angelo Sodano, nel presente lavoro, ha raccolto alcuni dei suoi più significati discorsi, tenuti tra il 1992 e il 2004, nell'ambito di eventi nazionali e internazionali, durante i quindici anni di servizio come Segretario di Stato di Giovanni Paolo II.

Proprio per il ruolo istituzionale che ha rivestito il cardinale Sodano, il lavoro assume una particolare importanza. Infatti, fino alla *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967, la Segreteria di Stato costituiva un ufficio ed era denominata Segreteria del Papa. Con la riforma della Curia romana, voluta da Wojtila nel 1988, la Segreteria di Stato è attualmente suddivisa in due sezioni: Affari generali (*Prior Sectio*) e Rapporti con gli Stati (*Sectio Altera*), assorbendo il Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa, istituito nel 1967.

Pertanto, la Segreteria di Stato, giuridicamente parificata agli altri dicasteri (art. 2, § 1 PB), si dispone attualmente come organismo competente in ordine all'attività internazionale della Santa Sede, mentre il ruolo del cardinale Segretario di Stato, il quale presiede il dicastero, si esercita *ad nutum Summi Pontifici*. Proprio per questo, il lavoro di Angelo Sodano, in ragione della prospettiva privilegiata dell'Autore, è particolarmente utile per comprendere l'importanza della presenza della Santa Sede nei numerosi ambiti dell'attività internazionale.

Il libro, tuttavia, non è organizzato, né vuole esserlo, in forma sistematica, racco-